

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 388/98 NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI

**Signorini G.¹, Biagi G.², Nannipieri
S.²**

*1 Istituto di Ispezione Alimenti O.A., Università di
Parma*

2 Dipartimento di Clinica Veterinaria - Università di Pisa

Premessa

Il trasporto rappresenta sempre per gli animali una fonte di stress, più o meno intensa. è spesso causa di notevoli problemi, soprattutto per quanto riguarda gli animali da allevamento, per i quali gli eventuali danni, oltre ad interessare l'animale vivo, ed essere quindi in contrasto con le vigenti normative sul benessere nonché con l'attuale sensibilità dell'opinione pubblica, possono andare ad interferire con la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione umana, con danni economici ed pericoli sanitari facilmente intuibili.

La legislazione progressa

Talune indicazioni relative alla protezione degli animali nei trasporti erano già presenti nel Regolamento di Polizia Veterinaria: gli articoli n. 35 e n. 37 specificano, infatti, che la capienza del veicolo e la ventilazione dovevano essere adeguate alle necessità degli animali trasportati.

La legge (L.) n. 222/73, ed il Decreto Presidente della Repubblica (DPR) n. 624/82 recepiscono nella legislazione nazionale i concetti espressi nella Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968, concetti confermati e ripresi anche da successivi provvedimenti. In particolare, il Capitolo II della Convenzione riguarda i trasporti internazionali degli animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e porcina, nonché gli ungulati domestici. Nella parte concernente le "Disposizioni generali", l'art. 3 prevede che gli animali, prima di venir caricati per un trasporto internazionale vengano *"ispezionati da un veterinario autorizzato del Paese esportatore che si accerterà della loro idoneità al viaggio"*. Si intendono idonei al trasporto, ai sensi dell'art. 4 *"gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore"*. L'art. 6 riguarda le condizioni di trasporto: al punto 1 stabilisce che *"gli animali devono disporre di spazio sufficiente, e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare"*; al punto 2 precisa invece che i mezzi di trasporto o gli imballaggi *"devono essere concepiti allo scopo di proteggere gli animali dalle intemperie e dai grandi sbalzi di temperatura. La ventilazione e la cubatura*

d'aria devono essere adatte alle condizioni di trasporto ed adeguate al tipo di animale trasportato". Inoltre, gli imballaggi devono essere tali da consentire l'agevole ispezione e la cura degli animali, essere disposti in modo da non ostacolare la libera circolazione dell'aria e, durante il trasporto, devono essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti ad urti o scosse troppo violente. Al punto 4, prevede che "gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione appropriata ad intervalli convenienti. Tali intervalli non devono oltrepassare le 24 ore; il periodo di 24 ore può tuttavia essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali in un tempo ragionevole".

La proposta di Direttiva del Consiglio n. 93/C 250/07, volta a modificare la Direttiva n. 91/628/CEE, introduceva alcune interessanti novità, quali l'obbligo di garantire periodi di riposo, abbeverata e alimentazione delle diverse specie a seconda della durata del viaggio, nonché di limitare il numero di capi trasportabili sulla base del rapporto peso/superficie.

Il DPR n. 624/82 regolamentava il trasporto per via stradale, aerea, ferroviaria e navigabile degli animali fra l'Italia e Paesi Terzi.

Nel Decreto ministeriale (DM) del 20 luglio 83 si stabiliva che il veterinario ufficiale accertasse lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto e che riportasse tutto ciò in un certificato, scritto in sette lingue, che doveva scortare il mezzo di trasporto.

Il Decreto legislativo (D. Lgs) n. 532/92 riguardava sia gli animali da allevamento che gli animali esotici e da affezione. Il provvedimento poneva particolarmente l'accento sulla protezione: all'animale trasportato doveva essere garantito il soddisfacimento dei bisogni primari (fame e sete) ed assicurata un'adeguata protezione da situazioni climatiche estreme. Un'altra innovazione di questa norma era rappresentata dalla attribuzione della responsabilità giuridica alla figura del trasportatore o del responsabile dell'impresa del trasporto: i trasportatori erano comunque tenuti ad accudire gli animali, ad abbeverarli e a nutrirli fino alla consegna al destinatario. Nel decreto venivano specificate in dettaglio anche tutte le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto che dovevano naturalmente garantire a ciascun animale la cubatura e la superficie necessarie alle funzioni essenziali ed avere sistemi di areazione o aperture adeguate.

Il Decreto Legislativo n. 388/98

Il D. Lgs n. 388, attuazione della Direttiva n. 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto, promulgato il 20 ottobre 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1998, apporta modifiche, anche sostanziali, al testo del D. Lgs n. 532/92.

Il D. Lgs n. 388/98 ribadisce nelle "Disposizioni generali" che questo provvedimento si applica al trasporto di solipedi domestici e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;

di pollame, volatili e conigli domestici; di cani e gatti domestici; di altri mammiferi e volatili; di altri animali vertebrati ed animali a sangue freddo. Sostituisce invece l'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 532/92 disponendo che *"non si applica ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto"* e *"ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato"* così come *"ai trasporti di animali effettuati su una distanza massima di 50 Km"* (per i quali tuttavia viene ritenuto responsabile della protezione degli animali il Comune) o *"effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali"*.

Le modifiche che vengono apportate all'art. 2, comma 2, lettera e) riguardano la durata della stabulazione nel luogo di partenza e nelle soste durante il viaggio, stabulazione che viene portata da dieci a ventiquattro ore per poter definire *"Luogo di partenza"* il punto di sosta.

L'art. 5 è interamente sostituito ed è integralmente dedicato alla figura, alle caratteristiche ed alle responsabilità del trasportatore, definito come *"qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali ea scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a disposizione a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi"*. Viene stabilito che ogni trasportatore deve essere iscritto *"in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale"*; deve essere in possesso di un'autorizzazione al trasporto valida su tutto il territorio comunitario; non deve trasportare *"animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili"*; deve utilizzare *"mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie"*. Deve inoltre *"possedere una formazione specifica"* od avere *"un'esperienza pratica equivalente"*, attestata dall'azienda sanitaria locale, che gli consenta di occuparsi della manipolazione e del trasporto nonché, qualora necessario, di prestare *"l'assistenza appropriata agli animali trasportati"*. Sempre in base all'art. 5, il trasportatore deve stabilire un ruolino di marcia, qualora il viaggio sia di durata superiore alle otto ore, nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento. Questo ruolino di marcia, unico per tutta la durata del viaggio, deve essere presentato al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino, che deve essere timbrato e firmato dal veterinario ufficiale del luogo di partenza, che ha la responsabilità di notificare l'esistenza del ruolino mediante il sistema ANIMO. Il ruolino di marcia, in originale, deve essere unito al certificato sanitario per tutta la durata del viaggio.

Nella Figura n. 1 viene riportato un facsimile del ruolino di marcia.

<u>TRASPORTATORE</u> (Nome, indirizzo, ragione sociale)		<u>TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO</u>	
<u>FIRMA DEL TRASPORTATORE</u> ()		<u>N. DI TARGA DI IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE</u> ()	
<u>SPECIE ANIMALE:</u>		<u>ITINERARIO</u>	
<u>QUANTITA':</u>		<u>STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO</u>	
<u>LUOGO DI PARTENZA</u>			
<u>LUOGO DI ARRIVO</u> ()		()	
<u>N. CERTIFICATO SANITARIO O DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO</u> ()		<u>STAMPIGLIATURA</u>	
		<u>DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA</u> ()	<u>DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO</u> ()
<u>DATA E ORA DI PARTENZA:</u>		<u>NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO</u>	
<u>PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO</u> ()			
<u>LUOGO E INDIRIZZO</u>	<u>DATA E ORA</u>	<u>DURATA DELLA SOSTA</u>	<u>MOTIVO</u>
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
(1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio		Data e ora di arrivo	
(2) Deve essere compilato dal veterinario competente			
(3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio			
(4) Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita			
		Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio	

Il ruolino deve riportare l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati ed abbeverati durante il trasporto e, nel caso di esportazione dal territorio comunitario o di durata del viaggio superiore alle otto ore, deve essere vistato "dal veterinario del posto di ispezione frontiera o del punto di uscita designato". L'art. 5 conferisce inoltre al trasportatore la responsabilità di fornire le "misure necessarie per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali" anche nel caso di forzate modifiche del ruolino di marcia, dovute a cause indipendenti dalla sua volontà, e di "accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione". Al rientro, il ruolino deve essere inviato all'autorità competente del luogo di origine del trasporto; il trasportatore deve conservarne una copia per almeno due anni.

Gli articoli 6 e 7 rimangono inalterati, mentre l'art. 8, riguardante i

controlli operati dalle autorità competenti, viene totalmente sostituito, specificando che le autorità hanno l'obbligo di controllare i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale; i mezzi di trasporto e gli animali al momento di arrivo ai luoghi di destinazione; i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza, nei punti di sosta e di trasferimento; le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento. Le autorità devono effettuare tali controlli *"su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno"*.

L'art. 9 viene integrato da un riferimento al sistema ANIMO.

L'art. 10 viene completamente sostituito, e dove il D. Lgs n. 532/92 conferiva al Ministero della sanità l'obbligo di fornire assistenza *"agli esperti della Comunità incaricati di accertare la conformità dell'applicazione"* delle norme nazionali a quelle comunitarie, il presente decreto stabilisce che *"le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria ed ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste"*.

L'art. 11, che riguarda le importazioni da paesi terzi, viene modificato specificando gli obblighi del trasportatore che è tenuto ad impegnarsi per iscritto a rispettare le disposizioni della normativa ed a presentare il ruolino di marcia.

All'art. 14 le parole *"chi viola"* sono sostituite da *"il trasportatore che viola"* e viene aggiunto ex novo l'art. 14 -bis, che riguarda le possibilità di sospensione o ritiro dell'autorizzazione al trasporto in caso in infrazioni alle disposizioni della normativa.

Il D. Lgs n. 388/98 ribadisce e conferma il testo degli Allegati del D. Lgs n. 532/92, pur con alcune modifiche ed integrazioni, che riguardano soprattutto le densità di carico per le diverse specie nei diversi tipi di trasporto (Tabelle n. 1-5) e gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione, nonché i periodi di viaggio e di riposo per le diverse specie.

Ai fini dell'interpretazione della Tabella n. 1, si tenga presente che la lunghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m, e che durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare. Le cifre indicate, inoltre, possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony, e del 20% al massimo per i cavalli giovani ed i puledri, in base non solo al peso ed alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei soggetti, alle condizioni meteorologiche ed alla durata prevista del viaggio. Le disposizioni riguardo al trasporto dei solipedi (ferratura, presenza o meno di cavezza, ecc.) stabilite nel D. Lgs n. 532/92 restano inalterate.

Tabella n. 1 - Densità di carico per i solipedi domestici

TRASPORTO FERROVIARIO	
<i>CAVALLI ADULTI</i>	1,75 mq (0,7 x 2,5 m)
<i>CAVALLI GIOVANI</i> (6-24 mesi)	
Per viaggi di durata massima di 48 h.	1,2 mq (0,6 x 2 m)
Per viaggi di durata superiore a 48 h.	2,4 mq (1,2 x 2 m)
<i>PONY</i> (altezza inferiore a 144 cm)	1 mq (0,6 x 1,8 m)
<i>PULDRI</i> (0-6 mesi)	1,4 mq (1 x 1,4 m)
TRASPORTO STRADALE	
<i>CAVALLI ADULTI</i>	1,75 mq (0,7 x 2,5 m)
<i>CAVALLI GIOVANI</i> (6-24 mesi)	
Per viaggi di durata massima di 48 h.	1,2 mq (0,6 x 2 m)
Per viaggi di durata superiore a 48 h.	2,4 mq (1,2 x 2 m)
<i>PONY</i> (altezza inferiore a 144 cm)	1 mq (0,6 x 1,8 m)
<i>PULDRI</i> (0-6 mesi)	1,4 mq (1 x 1,4 m)
TRASPORTO AEREO	
0-100 kg	0,42 mq
100-200 kg	0,66 mq
200-300 kg	0,87 mq
300-400 kg	1,04 mq
400-500 kg	1,19 mq
500-600 kg	1,34 mq
600-700 kg	1,51 mq
700-800 kg	1,73 mq
TRASPORTO MARITTIMO	
200-300 kg	0,90-1,175 mq/animale
300-400 kg	1,175-1,45 mq/animale
400-500 kg	1,45-1,725 mq/animale
500-600 kg	1,725-2 mq/animale
600-700 kg	2-2,25 mq/animale

Per quanto riguarda i bovini, i valori riportati nella Tabella n. 2, possono variare non solo in base al peso ed alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto; occorre inoltre prevedere un 10% in più di spazio per le femmine in gestazione.

Tabella n. 2 - Densità di carico per i bovini

TRASPORTO FERROVIARIO		
<i>VITELLI D'ALLEVAMENTO</i>	55 kg	0,30-0,40 mq/animale
<i>VITELLI MEDI</i>	110 kg	0,40-0,70 mq/animale
<i>VITELLI PESANTI</i>	200 kg	0,70-0,95 mq/animale
<i>BOVINI MEDI</i>	325 kg	0,95-1,30 mq/animale
<i>BOVINI DI GRANDI DIMENSIONI</i>	550 kg	1,30-1,60 mq/animale
<i>BOVINI DI GRANDESSIME DIMENSIONI</i>	> 700 kg	> 1,60 mq/animale
TRASPORTO STRADALE		
<i>VITELLI D'ALLEVAMENTO</i>	50 kg	0,30-0,40 mq/animale
<i>VITELLI MEDI</i>	110 kg	0,40-0,70 mq/animale
<i>VITELLI PESANTI</i>	200 kg	0,70-0,95 mq/animale
<i>BOVINI MEDI</i>	325 kg	0,95-1,30 mq/animale
<i>BOVINI DI GRANDI DIMENSIONI</i>	550 kg	1,30-1,60 mq/animale
<i>BOVINI DI GRANDESSIME DIMENSIONI</i>	> 700 kg	> 1,60 mq/animale
TRASPORTO AEREO		
<i>VITELLI</i>	50 kg	0,23 mq/animale
	70 kg	0,28 mq/animale
<i>BOVINI</i>	300 kg	0,84 mq/animale
	500 kg	1,27 mq/animale
TRASPORTO MARITTIMO		
200-300 kg	0,81-1,0575 mq/animale	
300-400 kg	1,0575-1,305 mq/animale	
400-500 kg	1,305-1,5525 mq/animale	
500-600 kg	1,5525-1,8 mq/animale	
600-700 kg	1,8-2,025 mq/animale	

Le disposizioni che riguardano gli ovini ed i caprini sono riportate nella Tabella n. 3. La superficie al suolo può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico ed alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni metereologiche ed alla durata del viaggio. Negli agnelli di piccole dimensioni si può stabilire una superficie inferiore agli 0,2 mq previsti.

Tabella n. 3 - Densità di carico per gli ovicapriini

TRASPORTO FERROVIARIO		
<i>MONTONI TOSATI</i>	< 55 kg	0,20-0,30 mq/animale
	> 55 kg	> 30 mq/animale
<i>MONTONI NON TOSATI</i>	< 55 kg	0,30-0,40 mq/animale
	> 55 kg	> 0,40 mq/animale
<i>PECORE IN GESTAZIONE AVANZATA</i>	< 55 kg	0,40-0,50 mq/animale
	> 55 kg	> 0,50 mq/animale
<i>CAPRE</i>	< 35 kg	0,20-0,30 mq/animale
	35-55 kg	0,30-0,40 mq/animale
	> 55 kg	0,40-0,75 mq/animale
<i>CAPRE IN GESTAZIONE AVANZATA</i>	< 55 kg	0,40-0,50 mq/animale
	> 55 kg	> 0,50 mq/animale
TRASPORTO STRADALE		
<i>MONTONI TOSATI E AGNELLI</i> di peso superiore a 26 kg	< 55 kg	0,20-0,30 mq/animale
	> 55 kg	> 30 mq/animale
<i>MONTONI NON TOSATI</i>	< 55 kg	0,30-0,40 mq/animale
	> 55 kg	> 0,40 mq/animale
<i>PECORE IN GESTAZIONE AVANZATA</i>	< 55 kg	0,40-0,50 mq/animale
	> 55 kg	> 0,50 mq/animale
<i>CAPRE</i>	< 35 kg	0,20-0,30 mq/animale
	35-55 kg	0,30-0,40 mq/animale
	> 55 kg	0,40-0,75 mq/animale
<i>CAPRE IN GESTAZIONE AVANZATA</i>	< 55 kg	0,40-0,50 mq/animale
	> 55 kg	> 0,50 mq/animale
TRASPORTO AEREO		
25 kg	0,20 mq/animale	
50 kg	0,30 mq/animale	
75 kg	0,40 mq/animale	
TRASPORTO MARITTIMO		
20-30 kg	0,24-0,265 mq/animale	
30-40 kg	0,265-0,290 mq/animale	
40-50 kg	0,290-0,315 mq/animale	
50-60 kg	0,315-0,34 mq/animale	
60-70 kg	0,34-0,39 mq/animale	

Per i suini (Tabella n. 4), nel trasporto ferroviario e stradale tutti gli animali devono poter coricarsi e restare naturalmente in posizione eretta; la densità di carico in questi tipi di trasporto per suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/mq. In base alla razza, alle dimensioni ed allo stato fisico degli animali può essere necessario aumentare tale superficie minima richiesta dalla normativa, fino ad un 20%, in relazione anche alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del viaggio. Per quanto riguarda in particolare il trasporto aereo, la densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite durante il decollo, le eventuali turbolenze e l'atterraggio; ogni animale dovrebbe comunque avere la possibilità di coricarsi.

Tabella n. 4 - Densità di carico per i suini

TRASPORTO AEREO	
15 kg	0,15 mq/animale
25 kg	0,15 mq/animale
50 kg	0,35 mq/animale
100 kg	0,51 mq/animale
TRASPORTO MARITTIMO	
FINO A 10 kg	0,20 mq/animale
20 kg	0,28 mq/animale
45 kg	0,37 mq/animale
70 kg	0,60 mq/animale
100 kg	0,85 mq/animale
140 kg	0,95 mq/animale
180 kg	1,10 mq/animale
270 kg	1,50 mq/animale

I valori previsti per la densità del trasporto di pollame in contenitori sono riportati nella Tabella n. 5 e possono variare in base non soltanto al peso ed alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni metereologiche ed alla durata probabile del viaggio.

Tabella n. 5 - Densità per il trasporto di pollame in contenitori

<i>PULCINI DI 1 GIORNO</i>	21-25 cmq/pulcino
<i>VOLATILI PESO INFERIORE A 1,6 kg</i>	180-200 cmq/kg
<i>VOLATILI DI PESO FRA 1,6 E 3 kg</i>	160 cmq/kg
<i>VOLATILI DI PESO FRA 3 E 5 kg</i>	115 cmq/kg
<i>VOLATILI DI PESO SUPERIORE A 5 kg</i>	105 cmq/kg

Per il trasporto aereo si prevede l'utilizzo di contenitori adatti alle diverse specie e conformi alle disposizioni I.A.T.A. (Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo) relative agli animali vivi, accettate anche dalla Comunità come standard minimi da rispettare e recepite già da molti paesi. Particolare attenzione va posta al problema del carico; l'aereo non deve essere mai completamente pieno e perciò lo spazio disponibile è sempre inferiore rispetto al volume totale. Gli animali non devono essere sotto l'effetto di sedativi; qualora vengano utilizzati, sempre sotto la diretta responsabilità e controllo del veterinario, l'animale deve essere accompagnato da tutte le informazioni sul farmaco.

Gli animali che durante il trasporto si feriscono o si ammalano devono poter ricevere al più presto tutte le cure del caso; quelli gravemente ammalati o morti devono essere allontanati dagli altri il prima possibile; per i casi di emergenza dovrebbe essere sempre disponibile, su ogni mezzo di trasporto, uno strumento per l'abbattimento degli animali di grossa taglia.

Per quanto riguarda le disposizioni inerenti al trasporto degli animali di piccola taglia come pollame, volatili e conigli domestici, cani e gatti domestici, mammiferi e volatili e altri animali vertebrati, non sono state apportate sostanziali modifiche, escludendo la specificazione delle densità di carico previste per il pollame trasportato in contenitori.

Nelle Figure n. 2, 3, 4 e 5 sono riportate le indicazioni generali a proposito dei diversi tipi di trasporto.

Figura n. 2 - Trasporto ferroviario



I vagoni ferroviari utilizzati devono recare un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi



I solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete che gli uni di fronte agli altri. Gli animali giovani o non domati non devono essere legati



Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti in modo tale che il guardiano possa liberamente circolare fra loro



La separazione degli animali si può effettuare sia legandoli a pareti diverse del vagone, sia mediante opportuni tramezzi



Devono essere prese tutte le precauzioni per evitare urti violenti dei vagoni

Figura n. 3 - Trasporto stradale



I veicoli devono, allo stesso tempo, garantire la sicurezza degli animali ed impedirne la fuga



Nei veicoli che trasportano animali di grandi dimensioni devono essere previsti dispositivi di attacco



Quando si renda necessaria la separazione degli animali, essa deve essere effettuata attraverso resistenti tramezzi



I veicoli devono avere una rampa, conformemente alle condizioni stabilite dal Capitolo II, art 6.

Figura n. 4 - Trasporto aereo

- ✓ Gli animali devono essere collocati in imballaggi adeguati alla specie
- ✓ Durante il viaggio si devono evitare temperature troppo basse o troppo alte, nonché notevoli sbalzi di pressione
- ✓ Deve essere disponibile uno strumento approvato dall'autorità competente per l'abbattimento in caso di necessità

Figura n. 5 - Trasporto marittimo

- ✓ Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in appositi imballaggi o in recinti fissi che assicurino adeguata protezione dalle intemperie
- ✓ Gli animali devono essere legati o sistemati in imballaggi o recinti
- ✓ Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque e mantenute in buone condizioni igieniche
- ✓ Deve essere disponibile uno strumento approvato dall'autorità competente per l'abbattimento in caso di necessità
- ✓ Le scorte di cibo ed acqua per gli animali devono essere sufficienti ed appropriate al tipo di animale trasportato
- ✓ Gli animali feriti o ammalati devono essere isolati e curati

Per quanto riguarda gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e i periodi di riposo, il Capitolo VII, inserito ex novo dal D. Lgs n. 388/98 specifica che le condizioni definite si applicano al trasporto di: "a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; b) pollame, volatili e conigli domestici; c) cani e gatti domestici; d) altri mammiferi e volatili; e) altri animali vertebrati e a sangue freddo", fatta eccezione per il trasporto aereo.

La durata del viaggio degli animali delle specie precedentemente

cite non deve essere superiore alle otto ore; tuttavia, la durata massima del viaggio può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni complementari: ci deve essere strame sufficiente sul pavimento del mezzo; il veicolo deve disporre di una quantità di foraggio adeguata in funzione alla specie animale trasportata; ci deve essere la possibilità di accedere direttamente agli animali; deve essere presente un'adeguata areazione, adattabile in base alla temperatura, sia esterna che interna; ci devono essere dei pannelli mobili per poter creare, qualora necessario, dei compartimenti separati; deve esistere un dispositivo che consenta di erogare acqua per l'abbeverata durante le soste, e, nel caso dei suini, ci deve essere acqua disponibile per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio. Qualora si utilizzi per il trasporto stradale un veicolo in possesso di tali requisiti, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e la durata di viaggio e il periodo di riposo sono quelli riportati nella Tabella n. 6.

Tabella n. 6 - Abbeveraggio, alimentazione, durata del viaggio e soste per le diverse specie

SPECIE ANIMALE	DURATA VIAGGIO (H)	SOSTE (H)	ABBEVERAGGIO/ALIMENTAZIONE
SUINI	24 (max)	-	Gli animali devono poter accedere sempre all'acqua
SOLIPEDI (esclusi gli equidi registrati ai sensi della Dir. 90/426/CEE)	24 (max)	-	Gli animali devono poter essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore
VITELLI - AGNELLI SUINI - CAPRETTI PULEDRI Non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea	9	1	Durante la sosta gli animali devono essere abbeverati
BOVINI - CANI - GATTI POLLAME - CONIGLI - ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI - ALTRI ANIMALI VERTEBRATI E ANIMALI A SANGUE FREDDO	14	1	Durante la sosta gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario e marittimo gli animali non dovrebbero viaggiare per un tragitto che superi le otto ore, salvo applicare le condizioni stabilite per i mezzi di trasporto su strada, eccettuate le condizioni relative ai periodi di riposo. Nel caso di un trasporto marittimo (sempre superiore alle otto ore) che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, deve essere previsto un periodo di riposo di dodici ore successivamente allo scarico, da effettuarsi nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze.

Il periodo di viaggio può essere prolungato di due ore, tenendo conto della particolare vicinanza del luogo di destinazione, nell'interesse degli animali trasportati.

Per gli animali destinati al macello gli stati membri sono autorizzati, fatte salve le disposizioni precedentemente ricordate, a prevedere un periodo di trasporto massimo di otto ore non rinnovabile, purchè si tratti di trasporti effettuati esclusivamente

da punto di partenza ad un punto di destinazione, situati entrambi sul loro proprio territorio.

Conclusioni

Appare evidente, sia pure da questa sommaria illustrazione del provvedimento, che la questione della protezione degli animali durante i trasporti è estremamente complessa, in quanto devono essere tenute presenti non soltanto le necessità degli animali trasportati, ma anche quelle tecnico-organizzative nonché economiche.

Vista anche la non completa, per non dire superficiale, conoscenza degli etogrammi di molte specie appare augurabile, piuttosto di un puntiglioso e talvolta cavilloso dettato giuridico, una certa flessibilità delle normative, la cui applicazione dovrebbe essere affidata a veterinari adeguatamente preparati nel settore dell'etologia, nonché a personale tecnico professionalmente qualificato per questi particolari compiti.

Riassunto. Gli autori esaminano le leggi europee ed italiane sulla protezione degli animali durante i trasporti, con particolare attenzione al Decreto Legislativo n. 388/98, che modifica ed integra il precedente Decreto Legislativo n. 532/92, e che riguarda la protezione degli animali nei diversi tipi di trasporto, stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.

Summary. The authors examine the European and the Italian laws about animal protection and welfare during international transport. The authors examine particularly the law 20/10/1998, n. 388, regarding the state of health of animal and the different rules for transport by air, by train, by road and by ship.

Legislazione Citata

Regolamento di Polizia Veterinaria - DPR n. 320/54

DPR n. 624/82, GURI n. 240, 01/09/1982

D.M. 20/7/1983, GURI n. 206, 28/07/1983

Direttiva n. 91/628/CEE, GUCE n. L340, 11/12/1991

D. Lgs n. 532/92, GURI n. 7, 11/01/1993

Direttiva n. 95/29/CE, GUCE n. L148, 30/06/1995

D.M. 18/2/1993, GURI n. 51, 03/03/1994

D. Lgs n. 388/98, GURI n. 262, 09/11/1998